

21/03/2025

Cerca
RICERCA AV

Oggetti ad uso personale o domestico derivanti da esemplari di specie protetta: un regime differenziato

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE), n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

di La Redazione

Cass. pen., sez. III, ud. 5 febbraio 2025 (dep. 20 marzo 2025), n. 11184



L'indagato veniva raggiunto da un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto numerosi manufatti realizzati in avorio e plurime zanne di elefante lavorate e grezze, giustificato dalla sussistenza del *fumus* per il reato previsto e punito dall'art. 1, lett. f), L. n. 150/1992.

Proponeva dunque, ricorso per cassazione affidato a due motivi. In particolare, lamentava la mancata sussistenza del *fumus commissi delicti*, per l'integrazione del quale **non è sufficiente la mera detenzione domestica di oggetti d'avorio se non supportata da idonea documentazione**. Inoltre, sottolineava la sua qualità di collezionista di lunga data, l'acquisto degli oggetti in epoca anteriore al Regolamento (UE), n. 2021/2280 del 16 dicembre 2021 e infine, che la detenzione di animali selvatici inseriti nell'Allegato A comunque non richiede alcuna certificazione a differenza di quelli elencati nell'Allegato B.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.